



COMUNE DI MOMPANTERO

C.A.P. 10059 – CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
P.ZZA GIULIO BOLAFFIN. 1 - TEL. 0122 622323 - FAX 0122 629427

info@comune.mompantero.to.it
certificata@pec.comune.mompantero.to.it

P.IVA 01919130011 – C.F. 86501190010

UFFICIO TRIBUTI

AVVISO TARI

Si invitano coloro che non hanno presentato dichiarazione di detenzione di immobili siti nelle borgate alpine a provvedere entro il 31.03.2022.

L'obbligo decorre dall'anno 2021.

Si comunica che, il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani [art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013]. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha in più occasioni evidenziato come ciò che rileva ai fini del sorgere dell'obbligo tributario è la potenzialità del locale o dell'area a produrre rifiuti, precisando che la semplice mancata utilizzazione, di fatto, dei locali o delle aree, che dipenda da una decisione soggettiva dell'occupante, non è sufficiente per escludere la debenza della TARI.

Il Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) all'art.3 comma 1 stabilisce che: "la TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti conferibili al servizio pubblico, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione."

L'art.4 del regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) prevede:

- al comma 2: Il tributo è applicato per intero anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, come individuata nell'ambito del Regolamento di gestione, quando, di fatto, il servizio sia attuato.
- al comma 3: Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.
- al comma 4: Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 40 per cento.

Per tutte le zone montane ove il servizio non viene svolto è stata applicata una riduzione del 60% della tariffa.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione l'Ufficio tributi provvederà ad emettere avviso di accertamento esecutivo per omessa e infedele dichiarazione.

Mompantero, 24 febbraio 2022

UFFICIO TRIBUTI